

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E L'ASL VITERBO – IN QUALITA' DI STRUTTURA COLEGATA - PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA

PREMESSA

CONSIDERATO che l'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e dall'art. 6 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche e private per esigenze assistenziali e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

CONSIDERATO l'esigenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma di poter disporre di idonee strutture sanitarie nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica;

VALUTATO altresì che la ASL Viterbo è struttura idonea all'attività formativa in riferimento agli standard e ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 e ss. mm. e ii.;

TRA

L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Álvaro del Portillo 21, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

E

La ASL di Viterbo, in prosieguo denominata "Ente convenzionato", P.IVA/CF 01455570562 con sede legale in Via E. Fermi, 15- 01100 Viterbo, in persona del legale rappresentante, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Al fine di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Ente convenzionato, l'Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di specializzazione, si avvale delle strutture (allegato A e B) e del potenziale clinico e didattico-scientifico dell'Ente convenzionato e delle strutture individuate nella Unità Operativa di Oncologia (cod. NSIS: 6401) per il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica.

A tale scopo l'Ente convenzionato dichiara di possedere gli standard generali e specifici, di cui alle tabelle allegate A e B, in conformità alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, di cui al D.I. n. 402/2017.

L'Ente convenzionato, contestualmente dichiara di riservare in esclusiva le suddette strutture come condizione essenziale per far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione in Oncologia medica dell'Università ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Art. 2 - Attività di formazione degli specializzandi

L'Ente convenzionato mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli strumenti tecnologici, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici, le strutture assistenziali (ivi inclusi il numero di posti letto indicati nell'allegato A dedicati alla rete formativa della Scuola di Specializzazione) e i relativi laboratori, o ambulatori, connessi con la gestione della formazione dei medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oncologia medica.

Ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, per come modificati dal D.I. n. 138/2023, ogni struttura convenzionata appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di mettere a disposizione delle attività specificatamente svolte dagli specializzandi il 100% della attività annualmente svolta.

La formazione del medico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 368/99 e dell'art. 16 del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal docente responsabile della formazione.

La formazione comporta l'assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte. Durante tale periodo l'Ente convenzionato si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. I tutor sono individuati dal Dirigente dell'Unità Operativa, U.O.C. Oncologia e Rete Oncologica, responsabile, da ultimo, dell'attività di formazione svolta dagli specializzandi presso la stessa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di didattiche

Il personale dell'Ente convenzionato potrà svolgere attività didattiche secondo le disposizioni normative vigenti con modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare il personale docente e sanitario dell'Ente convenzionato potrà espletare a titolo gratuito, le funzioni di docente per lo svolgimento di attività di insegnamento integrativo, gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche ai sensi della normativa di settore vigente.

Art. 4 – Salute e sicurezza sul lavoro

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

L'Ente ospitante individua, altresì, il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo all'Ente Promotore prima dell'avvio delle attività e indicandone le generalità nel Progetto Formativo e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Per le disposizioni sulla sicurezza si rimanda al Regolamento aziendale sulla sicurezza pubblicato sul sito aziendale www.asl.vt.it.

Art. 5 - Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. L'Ente convenzionato dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall'Università (consultabili sul sito dell'Ateneo: www.unicampus.it) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Parimenti, per tutta la durata del rapporto, i medici in formazione specialistica, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti e, in particolare, del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 6 – Privacy

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D.Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. N. 101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto, espressamente indicate nell'art. 2, le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 7 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. lgs. 368/99, l'Ente convenzionato provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente convenzionato provvederà ed effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Durata

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata di cinque anni, salvo recesso, esercitabile dalle parti in qualunque momento con preavviso scritto di almeno tre mesi. Potrà essere rinnovata per uguale periodo solo su istanza formale di una delle parti da inviare sei mesi prima del termine del protocollo e con le procedure autorizzative previste per il presente accordo. E' escluso rinnovo tacito.

Art. 9 - Spese

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'atto è soggetto ad imposta di bollo e può essere registrato in caso di uso, ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la medesima. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Art. 10 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a un componimento bonario. In caso detto componimento non dovesse giungere a buon fine, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì, _____

PER LA ASL DI VITERBO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Egisto Bianconi

PER L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

IL RETTORE

Prof. Eugenio Guglielmelli